

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E SS.
E ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

PER: **Cichello Marianeve** nata a Vibo Valentia il 18.08.1982, CF CCHMNV82M58F537W, residente in Zungri (VV) Via Umberto I, **Evolo Fortunato** nato a Vibo Valentia, il 28.10.1978 e residente in Mileto (VV), Via Comparni, 55 C.F. VLEFTN78R28F537Y, **Ritrovato Vicenza** nata a Simbario (VV) il 02.08.1960 ed ivi residente al viale Roma, 16, RTRVCN60M42I744Y, **Buttafucoco Laura** nata a Tropa (VV) il 20.10.1980 e residente in S. Costantino Calabro (VV) alla via S. Francesco di Paola, CF BTTLRA80S60L452Q, **Monteleone Mariarosaria**, nata a Vibo Valentia il 14.09.1980 e residente in S. Calogero (VV), via Modigliani, CF: MNTMRS80P54F537B, **Scarcia Stefania** nata a Vibo Valentia il 26.11.1978 e residente in S. Costantino Calabro (VV) via Vittorio Veneto 48, CF SCRSFN78S66F537G, **Romeo Maria Angela** nata a Vibo Valentia, il 17/09/1983 e residente in Pizzo (VV) alla via Nazionale Trentacapilli, CF RMOMNG83P57F537Y , tutti elettivamente domiciliati in Vibo Valentia alla Via Enrico Candela, n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Brandi dal quale sono rappresenti e difesi come da procure in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 III comma cpc e art. 10 DPR 123/2001 e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. al num. di fax 0963.1935078 o all'indirizzo di pec fabiobrandi@pec.it

RICORRENTI

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore CF: 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del L.R. pro-tempore CF 80099830152;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del L.R. pro-tempore CF: 97254200153;

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale AAAA – EEEE delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento di parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, per la classe concorsuale AAAA – EEEE valide per il triennio 2014-2017, verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

POTENZIALI RESISTENTI

Per l'accertamento

Prevvia disapplicazione D.M. MIUR n. 235/2014- 325/2015, nonché di ogni altro atto di presupposto, connesso e conseguente

DEL DIRITTO

Di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quelle per le nomine a tempo determinato, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano, per la scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria, nella posizione e con i punti a lei spettanti, valide per gli aa.ss. 2014/2017, con tutti i diritti conseguenti.

FATTO

I Ricorrenti sono in possesso del Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, come da certificazione allegata.

I Ricorrenti, dunque, sono in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento, utilizzabile in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali. Essi, attualmente, sono inseriti nella fascia terza delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto.

Soltanto con il DPR del 25 marzo 2014 (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) il MIUR ha formalizzato il Parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013, Sezione II, che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.

Il MIUR ha, dunque, concesso, ai docenti in possesso del diploma magistrale, la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con il D.M. 235/2014.

Si precisa che dette graduatorie sono valide soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

Tale possibilità (inserimento nelle graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata riconosciuta, però, dal MIUR durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), regolate dal D.M. 235/2014.

Si precisa che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento dei contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine a ruolo.

Il D.M. 235/2014 di aggiornamento della GAE è stato annullato con la Sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 del 16 aprile 2015, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

A seguito di tale pronuncia, i ricorrenti hanno inoltrato richiesta formale di inserimento nelle GAE alle amministrazioni resistenti (all.ti in atti), a cui non è seguita alcuna risposta o risposta comunque negativa.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedono che sia accertato e dichiarato il loro diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso scuola dell'infanzia e primaria della Provincia di Milano con il punteggio ad essi spettante.

DIRITTO

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso.

Il diploma magistrale è individuato come titolo abilitante fin dall'istituzione del percorso di studi, avvenuta con R.D. 1054/23, ai sensi dell'art 53 e 71, da leggersi in combinato disposto con gli artt. 194 e 197 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297; e per come ribadito dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art 15, co 7 del d.p.r. 323 del 1998, nonché dal d.d.g. del 24 settembre 2012 con il quale è stato indetto l'ultimo concorso a cattedra.

Il d.lgs. n. 297/1994, così come ancor prima il R.D. n. 1054/1923 e il R.D. n. 577/28 ed in ottemperanza ed a conferma delle dette disposizioni, agli artt. 194 e 197 riconosce il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari.

Successivamente la legge n. 425/1997 stabilisce che per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare è necessario acquisire uno specifico diploma di laurea e, tuttavia, nel medesimo anno, il D.M. n. 175/1997 del MIUR conferma che il diploma magistrale è titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari.

Anche il decreto interministeriale 10 marzo 1997 ha riconosciuto pieno valore di titolo abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, diversamente rispetto a chi si fosse diplomato nella piena vigenza del nuovo ordinamento; nel 1998 il DPR n. 232 ha modificato la disciplina degli esami di Stato a conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria, facendo salvo il valore abilitante dei corsi di studio degli Istituti magistrali iniziati nell'a.s. 97/98 e dunque i titoli di diploma magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

E' evidente dunque che i ricorrenti avendo conseguito il titolo abilitante in data antecedente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento avevano ed hanno a tutt'oggi pieno titolo ad esservi inseriti; ed infatti l'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 alla lettera C fa salvi i diritti di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2007/2008 dei docenti che, come gli odierni istanti, a quella data erano già in possesso di abilitazione.

Infine con il richiamato D.P.R. del 25 marzo 2014 si è confermata anche in sede giurisprudenziale la ricostruzione normativa appena spiegata ed infatti : “*Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di*

istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002."

In verità alla luce di quanto finora esposto i ricorrenti, in quanto abilitati con il diploma magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02 avrebbero dovuto essere inseriti non solo nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto, ma anche nelle Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso AAAA (scuola dell'Infanzia) ed EEEE (scuola Primaria).

Al contrario in seguito al D.P.R. del 23 marzo 2014 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con il decreto di aggiornamento per il triennio 2014/2017 delle Graduatorie di Istituto n. 353 del 23.05.2014 ha sancito il passaggio dei diplomati magistrali dalla III alla II fascia delle Graduatorie di istituto, mentre nei decreti di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento n. 235/2014 e 325/2015 non ha contemplato, del tutto ingiustamente, l'inserimento dei diplomati magistrali nelle Graduatorie ad esaurimento, così condannando i ricorrenti ad uno stato di precariato permanente.

Ebbene, in effetti, il D.M. n. 235/2014 reca data 1 aprile 2014, mentre il D.P.R. è del 25 marzo 2014 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2014, cosicché, in qualche misura, la mancata tempestiva attuazione del principio nel medesimo contemplato potrebbe giustificarsi per un dato temporale; mentre nessuna ragione può giustificare la mancata previsione dell' inclusione dei diplomati magistrali nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nel D.M. n. 325 del 2015.

Il pregiudizio sofferto dagli odierni istanti in forza della mancata previsione del loro inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento è notevole alla luce della vigente normativa per il reclutamento del personale scolastico, la quale contempla l'immissione nei ruoli dello Stato solo attraverso lo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento ovvero delle graduatorie di merito dei vincitori di concorso.

a) Sulla normativa per l'immissione in ruolo del personale scolastico.

La legge n. 124/1999 ha soppresso le graduatorie per soli titoli ed ha istituito le graduatorie permanenti, soggette a periodici aggiornamenti, prevedendo all'art 1 : “ L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante

concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.”

Successivamente l'art. 1 lettera c) comma 605 della legge n. 296 del 2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed ha bloccato i nuovi inserimenti ad esclusione degli insegnanti, quali gli odierni istanti, che alla data di entrata in vigore della norma fossero già muniti di titolo abilitante.

Ad oggi, pertanto, il reclutamento dei docenti avviene attingendo :

- Dalle Graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi in quota al 50 % per ciò che riguarda le immissioni in ruolo;

- Dalle graduatorie ad esaurimento per gli incarichi annuali a tempo determinato su posti vacanti e disponibili;

- Dalle graduatorie di istituto per supplenze brevi e temporanee per la sostituzione di personale momentaneamente assente ovvero fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre, solo se non disponibile il personale presente nelle Graduatorie ad Esaurimento;

Nelle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) sono presenti, a livello provinciale, tre fasce: la III fascia è costituita da coloro i quali abbiano superato un concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e da tutti quelli che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, fossero inseriti in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. La III fascia è poi stata integrata, in seguito alla entrata in vigore della legge 143/2004, con l'inserimento dei docenti comunque in possesso di un titolo di abilitazione, finché con la legge n. 296/06 sono stati vietati i nuovi inserimenti per i docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Nelle Graduatorie di merito sono presenti i vincitori di concorso che partecipano annualmente al 50% alle immissioni in ruolo.

Nelle Graduatorie di Istituto, infine, sono presenti tre fasce:

La prima fascia : comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento;

La seconda fascia: include i docenti abilitati e non inclusi nelle GAE

La terza fascia: comprende i docenti non abilitati in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Fino al D.P.R. del 23 marzo 2014 i diplomati magistrali potevano insegnare solo per chiamata dalla III fascia delle graduatorie di istituto, mentre dopo il detto provvedimento sono stati riconosciuti come validamente abilitati ed inseribili nella II fascia delle Graduatorie di Istituto in forza del decreto di aggiornamento per il triennio 2014/2017 delle Graduatorie di Istituto n. 353 del 23.05.2014, mentre nei decreti di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento n. 235/2014 e 325/2015 non vi è alcuna previsione circa il diritto dei diplomati magistrali, con i requisisti degli odierni istanti, all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento in quanto docenti abilitati.

All'uopo si evidenzia quanto sancito di recente dal TAR Piemonte, sez. Torino nella sentenza n 110/2014 in caso analogo al presente: “ la previsione di una preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione nella graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo in cui non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni “.

All'uopo si consideri che il Consiglio di Stato, (**Sentenze N. n1973/ 2015; 4232/2015 e n 3788/2015**) con orientamento oramai consolidato ha sanzionato l'illegittimità della normativa ministeriale successiva al dpr del 25 marzo 2014 e con particolare riferimento alla valenza di titolo abilitante del diploma magistrale, tanto ha statuito : *“Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.* “ E ancora: ***“ Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire***

che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato).

Consequentemente, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare”.

In tal senso, i criteri, fissati dal D.M. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”. (**Consiglio di Stato, Sentenza n. 1973 del 16.04.2015**).

Non v'è dunque alcuna ragione per la quale il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca successivamente al D.P.R. del 25 marzo 2014 ha consentito solo l'inserimento in seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e non altresì nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento; e se tale omissione può in qualche modo giustificarsi con riferimento al DM 235/2014 può in qualche modo spiegarsi con la circostanza che il D.P.R. del 23 marzo 2014 è stato pubblicato in G.U. solo il 15 maggio 2014 e cioè successivamente alla data di pubblicazione del D.M. 235/2014 avvenuta il 1 aprile 2014, alcuna plausibile spiegazione alla mancata previsione della inclusione, su domanda, nelle GAE dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 può ravvedersi nel D.M. 3 giugno 2015 n. 325 di aggiornamento delle GAE che, pertanto, deve essere annullato.

Parte ricorrente è ancor più lesa nei suoi diritti in quanto il D.D.G. n. 767 del 17 luglio 2015 non prevede all'art. 2 tra i soggetti destinatari del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107 del 2015, i docenti, come parte Istante, muniti di un valido titolo di abilitazione

All'uopo si evidenzia che la legge n. 107 del 2015 ha previsto:

1) Il piano straordinario di assunzioni disciplinato dall'impugnato provvedimento D.D.G. n. 767 del 2015; che riguarda esclusivamente coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di merito del concorso e coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge 107 del 2015 erano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento;

2) La soppressione delle graduatorie ad esaurimento, una volta esaurite; cosicché il reclutamento del personale scolastico avverrà solo su base concorsuale;

3) L'eliminazione delle graduatorie di circolo e di istituto ed il conferimento delle supplenze temporanee esclusivamente su chiamata del Dirigente Scolastico all'interno del cd organico funzionale d'istituto.

E' evidente pertanto che l'ostinato atteggiamento del MIUR che non consente l'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali è fortemente discriminante e dannoso.

L'annullamento da parte del supremo organo della giustizia amministrativa dei criteri fissati dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza *erga omnes* e, pertanto, i ricorrenti hanno inoltrato all'amministrazione richiesta di inserimento in GAE.

Le amministrazioni resistenti non hanno risposto a tale diffida o in alcune ipotesi hanno dato un riscontro negativo.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sia della scuola primaria che dell'infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui sono in possesso.

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni Juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che “la verosomiglianza dell'esistenza del diritto “appaia provata, in quanto è già stato annullato, con efficacia

erga omnes, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (Sentenza n. 1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Dunque le pretese degli odierni ricorrenti appaiano fondate.

Circa il periculum in mora, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, ai ricorrenti deriverebbe un grave ed irreparabile danno, dato che le “graduatorie” di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa. ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l’inserimento con riserva dei ricorrenti in dette graduatorie consentirebbe l’inclusione, seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie di Circolo e d’Istituto.

In più, si deve considerare che il D.D.L. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – Atto Camera n. 2994 all’articolo n. 8, comma 10, divenuto legge, con la pubblicazione in Gazzetta il 15.07.2015 ed in vigore, dal 16.07.2015, prevede la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall’a.s. 2015/2016 (*Il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzata a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia e della modifica delle modalità di accesso di ruoli del personale docente di cui all’art. 399 del testo unico di cui al D. Lgs. n. 297/1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma II, lettera a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell’infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia*).

Molte delle novità entreranno, però, a regime solo dal prossimo anno scolastico (1° settembre 2016) dopo un anno di transizione. Si pensi ad esempio al piano **straordinario di immissioni in ruolo** che andrà a regime solo dall'anno scolastico 2016/2017, ma che sta già esplicando i suoi effetti.

Infatti da settembre 2015 si stanno assegnando circa 50.000 cattedre, posti disponibili e nuove immissioni sul sostegno. Tali posti saranno, quindi, assegnati alle due categorie di docenti interessati - vincitori e idonei dei vecchi concorsi incluso quello del 2012 da una parte, e iscritti alle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) dall'altra. In questa seconda categoria, hanno diritto di essere inseriti, per i motivi di diritto meglio sopra specificati, i ricorrenti.

Essi, infatti, sono docenti abilitati all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola Primaria, in quanto provvisti del titolo di studio "Diploma di maturità Magistrale" conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, come da certificazione allegata, e sono, dunque, in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento, utilizzabile in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e, pertanto, esclusi, illegittimamente, dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 (c.d. "Buona Scuola").

Si precisa, altresì, che il **piano straordinario di assunzioni definito dalla Legge 107/15, prevede 4 fasi.**

La fase 0 e la fase a) sono realizzate sostanzialmente con le regole tradizionali fino a copertura di tutti i posti liberi in organico di diritto nelle varie province. Dopo queste fasi è prevista la fase b), con la quale si assegnano i posti non coperti nelle fasi precedenti ai docenti di altre province che non siano stati assunti nelle fasi precedenti. Terminata anche questa fase gli stessi docenti non ancora assunti partecipano alla fase c) nella quale vengono assegnati i posti dell'organico aggiuntivo previsto dalla Tabella 1 della legge 107/15. La legge prevede che i posti dell'organico aggiuntivo siano assegnati alle varie classi di concorso della secondaria tenendo conto della consistenza delle graduatorie (GAE e Concorso) dopo la fase b).

Questo significa che tendenzialmente saranno attribuiti più posti dove ci sono più aspiranti in modo da ottenere lo svuotamento delle graduatorie dei Concorsi (che saranno cancellate dopo queste fasi) e quello delle GAE (almeno parziale), di guisa che, l'eventuale e legittimo inserimento, urgente, nelle GAE, permetterebbe, agli attuali ricorrenti di poter beneficiare, a pieno titolo, degli effetti della fase b del piano straordinario di assunzioni (L. 107/2015), che, ricordiamo, interessa gli attuali ricorrenti e che si sta svolgendo.

Nella presente situazione, si deve pertanto correttamente ritenere che il "periculum in mora" sussiste "in re ipsa", dato che in attesa di una decisione del Giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta evidentemente, di un "danno" che va al di là del profilo strettamente economico.

Per tutto quanto fin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex. art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del “*fumus boni juris*” sia sotto il profilo del “*periculum in mora*”, visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per i ricorrenti ove l’Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

**Tanto esposto e considerato, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,
CHIEDONO**

che la S.V. Ill.ma, dato atto della eccezionalità dell'urgenza, Voglia, con decreto *inaudita altera parte*, in via preliminare **disapplicare:**

- il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso scuola dell’Infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE) e, in particolare nella parte in cui : all’art. 9 rubricato “ modalità di presentazione delle domande “ ai commi 2 e 3 stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web [...] secondo le seguenti modalità [...] a) (registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un’istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza può essere sin da ora effettuata secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata “Istanze online- presentazione delle istanze via web-registrazione “, presente sull’home page del sito internet del Miur b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14) nella sezione dedicata, “ istanze online- presentazione delle istanze via web- inserimento “ , presente sul sito internet del Miur;

- l’art. 10 rubricato “ Regolarizzazione ed esclusioni” al comma 2, lett.b), stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9 commi 2 e 3 [...].

- **b)** della graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Milano, cl.di concorso scuola Infanzia AAAA e scuola Primaria EEEE valida per gli anni scolastici 2014 e 2017, relative al personale docente, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l’inserimento dei Ricorrenti e per l’effetto ordinare al Ministero, l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di Milano, per la classe di concorso scuola dell’infanzia e scuola primaria (AAAA-EEEE), permettendo ai docenti istanti di accedere al servizio web "istanze online", al

momento riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Voglia pure l'Ill.mo Giudice adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- IN VIA CAUTELARE SI CHIEDE:

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle Graduatorie Definitive ad Esaurimento e delle Graduatorie di Istituto dell'Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia e Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, **voglia:**

➤ Disporre l'inserimento con riserva dei docenti nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Milano della classe di concorso scuola dell'Infanzia, valida per gli aa. ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti e in quella della classe di concorso scuola Primaria della Provincia di Milano, valida per gli aa. ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare, l'Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia e Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Milano ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento con riserva nelle graduatorie d'istituto, con il punteggio a d essi spettante.

NEL MERITO SI CHIEDE:

➤ che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, per tutte le ragioni di cui in narrativa sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, **voglia:**

1) Disporre l'inserimento senza riserva dei docenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano della classe di concorso scuola dell'Infanzia, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con il D.M. 235/2014, in base ai titoli ed ai servizi posseduti, e in quella della

classe di concorso della scuola Primaria della Provincia di Milano, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014 in base ai titoli ed ai servizi posseduti, e, per l'effetto condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare l'Ufficio scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale Provincia di Milano ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nelle graduatorie d'istituto in prima fascia, dove attualmente sono inseriti in seconda fascia, con il punteggio ad essi spettante.

Con vittorie di spese e compensi.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di **ordinare** all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio, ex art. 210 c.p.c.. l'elenco GAE, per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per inserimento dei ricorrenti, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica;
- 2) Diploma Magistrale;
- 3) Reclamo in autotutela con contestuale lettera di messa in mora/ domanda inserimento piano straordinario assunzioni;
- 4) D.M. 235/2014;
- 5) D.P.R. 25 Marzo 2014 con allegato parere n. 4929/2012 del Consiglio Di Stato;
- 6) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Si dichiara ai fini del versamento del contributo unificato che la presente causa è di valore indeterminabile.

Vibo Valentia, 07/12/2015

Avv. Fabio Brandi

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Si chiede, ove occorra, atteso l'elevato numero di contro interessati da individuarsi ut supra illustrato in tutti gli iscritti dei 101 ATP di Italia, classi di concorso AAAA ed EEEE, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso sul sito del MIUR.

Vibo Valentia, 07/12/2015

Avv. Fabio Brandi